



REPUBBLICA ITALIANA

N. 2422-04 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4226 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2000

Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **4226/2000** proposto dai sigg.ri **LIO Maria, ZAFONTI Sebastiano Cosma Damiano, ZAFONTI Concetta Giuseppa, GENNARO Angelo**, elettivamente dom.ti in Palermo, Via G. Bonanno n. 122, presso lo studio dell'avv.to Michele Sabatino, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

contro

il Comune di Petralia Soprana, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via G. Sciuti n. 72, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Giambrone, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione;

e nei confronti

dell' Assessorato Reg.le alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, in persona dell'Assessore pro-tempore, rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

e della S.I.R.A.P. s.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, non costituita in giudizio;

per la dichiarazione

di illegittimità dell' occupazione di aree di proprietà dei ricorrenti

occupate dall'amm.ne comunale per il completamento dell'area mista in Madonnuzza di Petralia Soprana;

e per la condanna

dell'amm.ne comunale al risarcimento del danno conseguente all'irreversibile trasformazione dei fondi, in assenza di definitiva espropriazione dell'area.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv.to G. Giambrone per l'amm.ne comunale e dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l'amm.ne regionale intimata;

Vista la sentenza parziale n. 1331/2003 ed i relativi atti di esecuzione;

Designato relatore alla pubblica udienza del 6.10.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Uditi l'avv.to M. Sabatino per i ricorrenti, l'avv.to G. Giambrone per l'Amm.ne comunale intimata e l'avvocato dello Stato R. Di maggio per l'amm.ne regionale intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato i dì 6./12.12.2000, e depositato il successivo 21.12., i ricorrenti deducono di essere proprietari di un'area in c.da Madonnuzza di Petralia Soprana, di averne subito l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione delle opere di completamente infrastrutturale di un'area mista artigianale – industriale, di non avere ricevuto alcun atto di

definitiva espropriazione nonostante l'intervenuta scadenza dei termini dell'occupazione d'urgenza e nonostante l'intervenuta irreversibile trasformazione delle aree; chiedono il risarcimento del danno conseguente all'intervenuta privazione del diritto di proprietà sulle aree interessata dall'occupazione e dalla irreversibile trasformazione, la corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione di eventuali porzioni di area non irreversibilmente trasformate.

Si è costituita in giudizio l'amm.ne comunale intimata deducendo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale - per quanto attiene alla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione - il proprio difetto di legittimazione passiva - trattandosi di opere finanziate dall'Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e realizzate dalla S.I.R.A.P. s.p.a. - la prescrizione, e comunque l'infondatezza della pretesa; ha, altresì, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell'Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e della S.I.R.A.P. s.p.a..

In data 13.05.2003 la difesa dei ricorrenti ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio del sig. Zafonti Michele Vincenzo e memoria con la quale gli altri ricorrenti hanno confutato le eccezioni dedotte dall'amm.ne comunale ed hanno chiesto che venga disposta la chiamata in giudizio dell'Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e della S.I.R.A.P. s.p.a., soggetti nei confronti dei quali intendono

estendere le proprie domande.

Con sentenza parziale n. 1331/2003 si è provveduto a:

- dare atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio del ricorrente sig. Zafonti Michele Vincenzo, con compensazione delle spese del giudizio tra lo stesso a l'amm.ne comunale intimata;

- dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, formulata dai ricorrenti;

- disporre la chiamata in giudizio dell'Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e della S.I.R.A.P. s.p.a.;

- disporre, infine, l'acquisizione degli atti relativi alla procedura espropriativa.

In esito alla esecuzione degli incumbenti così disposti, si è costituita in giudizio l'amm.ne reg.le intimata deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque la reiezione delle domande proposte nei propri confronti.

Alla pubblica udienza del 6.10.2004 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente essere sottoposta a verifica la persistenza della giurisdizione del Tribunale a conoscere la presente controversia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, sopravvenuta tra la data di deposito

della sentenza parziale n. 1331/2003 e la data della pubblica udienza del 6.10.2004 ed eventualmente applicabile anche alla presente controversia in considerazione della astratta incidenza dello jus superveniens, quale discendente anche dalle sentenze della Corte Costituzionale (Cassazione, sez. lav., n. 12465/1997 e sez. III, n. 5884/1999), e della ritenuta incidenza della citata sentenza n. 204/2004 sulle controversie pendenti (TAR Palermo, sez. I, n. 1543/2004).

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi, tra le altre, anche su di una ordinanza di rimessione adottata in un giudizio avente ad oggetto domande di risarcimento danni fondate sulla occupazione di un fondo, in vista della realizzazione di un’opera pubblica poi effettivamente completata, senza che peraltro la procedura di esproprio fosse stata mai portata a compimento e senza che fosse stato pagato il relativo indennizzo - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» in luogo che «gli atti e i provvedimenti» delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati.

Ritiene il Collegio che la presente controversia rientri tra quelle “sottratte” alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo e “restituite” alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto relativa ad azione risarcitoria derivante dall’assunta illegittimità del comportamento posto in essere dall’amm.ne comunale con il mantenimento dell’occupazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, pur successivamente alla scadenza dei termini dell’occupazione provvisoria, e con la loro irreversibile trasformazione in assenza di un provvedimento di esproprio.

Ed invero:

1) La giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione (SS.UU. ord. n. 43/sez.un. del 25.05.2000) che del Consiglio di Stato (sez. IV n. 3169/2001 e sez. V, n. 1562/2002) ha individuato nell’art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 la norma attributiva al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva a conoscere della azioni risarcitorie in tema di occupazione acquisitiva, mentre è rimasta isolata la tesi ricostruttiva del C.G.A. (sent. n. 296/2001 e ord. n. 588/2001) che in applicazione degli artt. 23-bis, co. 1, lett. b) l. n. 1034/1971 e 7, co, 3, l. n. 1034/1971 – entrambi come novellati dalla l. n. 205/2000 – ha ritenuto che le controversie in argomento rientrino in prima battuta nella giurisdizione generale di legittimità e, quindi, nella specifica competenza a conoscere le controversie relative all’eventuale risarcimento del danno consequenziale all’annullamento.

Il Collegio – nel rilevare come la Sezione abbia chiaramente fatto riferimento alla sola giurisdizione esclusiva ex art. 34

D.Lgs. n. 80/1998 in una ipotesi di mancata adozione del decreto di esproprio (n. 1445 dell'11.10.2001) e come alla medesima norma, in via esclusiva, faccia generalmente riferimento la giurisprudenza degli altri TT.AA.RR. – ritiene, comunque, che l'ipotesi ricostruttiva proposta dal C.G.A. – alla quale la Sezione pure ha fatto riferimento in passato (nn. 1228, 1276 e 1444 del 2001) in ipotesi nelle quali esistevano atti espropriativi posti in essere dall'amministrazione, astrattamente idonei ad incidere sul diritto di proprietà dei ricorrenti - non potrebbe trovare alcun ingresso nella presente controversia nella quale si prescinde dalla impugnazione di alcun provvedimento espropriativi ed anzi si assume l'inesistenza del decreto di esproprio.

2) Egualmente travolto dalla citata dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, come novellato dall'art. 7 l. n. 205/2000, deve essere, per altro, considerato l'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, secondo il comma primo del quale *“sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico”*.

A prescindere dal dato letterale – secondo il quale l'applicazione della disposizione normativa citata, in quanto

eventualmente ritenuta costitutiva di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa, dovrebbe essere circoscritta alle *“le controversie aventi per oggetto..., conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico”* – rileva il Collegio come detta disposizione normativa si limiti a riprodurre il contenuto dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 205 del 2000, per le parti concernenti la materia espropriativa con l’aggiunta, rispetto alle previsioni dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, di un non innovativo richiamo agli “accordi”, sia per evitare i dubbi sorti dalla applicazione dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sia perché gli accordi di cessione producono effetti equivalenti ai decreti di espropriazione (cfr. Punto n. 36-Parte terza del parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 29 marzo 2001 n. 4/2001, reso sul citato T.U.).

In particolare, rileva il Collegio che alla disposizione in esame non può essere attribuita alcuna valenza innovativa e/o costitutiva di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia espropriativa – non colpita dal recente intervento della Corte Costituzionale - per le condivisibili considerazioni svolte dalla stessa Adunanza Generale del Consiglio di Stato nel citato parere (Punto n. 5-Parte prima) e relative alle caratteristiche proprie e finalità del Testo Unico in argomento.

Ed invero la norma in esame, inserita nel Titolo IV recante Disposizioni sulla tutela giurisdizionale e rubricato “Disposizioni

processuali”, esula sia dall’ambito di qualsiasi delegificazione della disciplina in materia espropriativa – se non altro, in virtù della riserva di legge di cui agli artt. 103 e 111 Cost. - che dall’ambito di qualsiasi semplificazione della stessa, nell’ambito della quale è possibile operare il coordinamento e l’unificazione delle norme esistenti, senza però *“stravolgere la funzione del testo unico, che è pur sempre quella di facilitare l’applicazione delle leggi preesistenti, evitando duplicazioni, prendendo atto di abrogazioni anche tacite, valorizzando univoche soluzioni interpretative divenute diritto vivente, senza innovare alla loro sostanza, operazione, questa, che deve passare attraverso il vaglio e la decisione del Parlamento attraverso gli strumenti legislativi diretti ed indiretti (artt. 70, 76 e 77 Cost.)”* (cfr. Punto 5.6-parte prima del parere citato).

Ricondotta, quindi, la disposizione di cui all’art. 53, co. 1, del D.P.R. n. 327/2001 all’art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, come novellato dall’art. 7 l. n. 205/2000, deve ritenersi che anch’esso sia stato travolto dalla illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 205/2004, senza necessità di ulteriore rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

3) Neppure osta alla declinatoria della giurisdizione l’intervenuta sentenza parziale n. 1331/2003. Indipendentemente dalla circostanza, in punto di fatto, che non risulta ancora trascorso il termine lungo (maggiorato dal periodo di sospensione feriale dei termini processuali) per il suo passaggio in giudicato,

osserva infatti il Collegio che:

3.a. l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma si arresta solo in presenza di un giudicato sul punto (*La regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli art. 136 cost. e 30 l. 11 marzo 1953 n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo. Cassazione civile, sez. I, nn. 6926/2003, 8548/2003 e 10850/2003*);

3.b. la sentenza parziale n. 1331/2003 ha dato atto della rinuncia al ricorso di uno dei ricorrenti, ha declinato la giurisdizione in ordine alla domanda "indennitaria" ed ha disposto alcuni adempimenti preliminari (integrazione del contraddittorio) ed istruttori (integrazione documentale) in ordine alla domanda "risarcitoria", rinviando espressamente al definitivo "ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese".

3.c. non solo non vi è, quindi, stata alcuna pronuncia esplicita in ordine alla giurisdizione a conoscere la domanda

risarcitoria proposta, ma non vi è stata neppure alcuna altra pronunzia sul merito della domanda, dalla quale astrattamente poter desumere alcun giudicato implicito sul punto.

In virtù delle superiori considerazioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo regionale a conoscere delle domande risarcitorie proposte con il ricorso introduttivo, che va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza della pronunzia della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2004, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Giorgio Giallombardo | - Presidente |
| - Salvatore Veneziano | - Consigliere Estensore |
| - Nicola Maisano | - Referendario |

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 29/10/2004

Il Segretario

I.B.